

CALCIO A 11

Categorie nazionali

Regolamento nazionale SPORT IN REGOLA che è possibile consultare e scaricare al link https://www.csi-net.it/p/4685/sport_in_regola_edizione_2021

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI

Essendo pervenute richieste di chiarimento sulle modalità di presentazione degli appelli verso le decisioni dell'organo giudicante provinciale, si riporta per informazione, quanto definito dal regolamento SPORT IN REGOLA 2021 che è scaricabile al link riportato sui comunicati da inizio anno (pag. 136-139 Regolamento Giustizia Sportiva)

Art. 19 - Giudizio di Appello

1. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Territoriale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi alla Commissione Regionale Giudicante o, ove costituita, alla Sezione distaccata territorialmente competente.
2. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Regionale Giudicante o delle sue Sezioni distaccate è ammesso appello innanzi alla Commissione Nazionale Giudicante.
3. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Nazionale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.
4. Le decisioni della Commissione Regionale o delle sue Sezioni distaccate / della Commissione Nazionale Giudicante in funzione di giudice d'appello definiscono il giudizio e non sono impugnabili nel merito.
5. Avverso la decisione di qualsiasi livello è ammesso il ricorso per legittimità innanzi alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.

Art. 20 - Modalità del giudizio d'appello

1. L'appello può essere promosso dalla parte interessata ed è depositato presso la Commissione giudicante/Sezione distaccata competente entro il termine perentorio di tre giorni dalla data in cui la decisione è pubblicata sul Comunicato Ufficiale. Se il terzo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.
2. L'appello non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il cui importo sia pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la decisione è fondata.
4. La controparte, nel termine perentorio di due giorni dalla ricezione dell'appello, può far pervenire memoria difensiva alla Commissione giudicante.
5. La CRG o la CNG devono pronunciarsi entro il termine di giorni tre dal ricevimento delle eventuali memorie difensive; qualora fossero impossibilitate a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il Presidente della Commissione dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine e pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale. La CRG e la CNG devono comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce. In caso contrario, il Presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato dell'istanza, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di tre giorni all'organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso al Presidente della Corte Nazionale per la Giustizia sportiva chiedendo l'assegnazione del giudizio ad altra CRG. Il Presidente, se ne accoglie le motivazioni deve entro il termine perentorio di 2 giorni dal ricevimento della richiesta, assegnare il giudizio ad altra CRG limitrofa. Nel caso che l'organo inadempiente sia un collegio della CNG, il Presidente della Corte Nazionale di Giustizia Sportiva assegna ad altra sezione della stessa CNG. L'ingiustificata inerzia degli Organi giudicanti può essere segnalata da chiunque ne abbia interesse alla Sezione della Procura Associativa per l'apertura di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri.
6. La Commissione giudicante in funzione di giudice d'appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo o dell'appello decide nel merito.
7. La pronuncia è pubblicata sul Comunicato Ufficiale e nei casi di urgenza è comunicata alle parti.

Art. 21 - Titorarietà per la presentazione delle impugnazioni

1. Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI – reclami, appelli, ricorsi - possono essere presentate:

- per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre, dalle Società sportive;
- per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai tesserati colpiti dal provvedimento disciplinare o dalle Società di appartenenza.

Art. 22 - Sottoscrizioni delle impugnazioni

1. La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal Presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal VicePresidente.
2. Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti), ovvero per un singolo atto di impugnazione.
3. Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.
4. Nelle fasi finali dei Campionati nazionali l'atto di designazione sostituisce la delega di cui al precedente comma.
5. Le sottoscrizioni delle impugnazioni possono avvenire anche con firma digitale del rappresentante legale della Società per quelle inerenti la Società sportiva, mentre per le impugnazioni dei tesserati solo con la personale firma digitale degli stessi.

Art. 23 - Inammissibilità del reclamo e delle impugnazioni

1. Nel reclamo e nelle impugnazioni (appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:

- a) l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione;
- b) vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta;
- c) la mancata sottoscrizione (autografa o in forma digitale) dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento;
- d) la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica;
- e) il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione (se riguarda solo risultato della gara)

In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l'impugnazione ed astenersi dal suo esame.

2. La declaratoria di inammissibilità comporta l'impossibilità di riproposizione del reclamo o impugnazione.
3. Costituisce invece irregolarità formale il mancato o errato versamento della tassa ovvero ogni altra irregolarità che non rientri nell'elenco delle inammissibilità indicate al comma 1. In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l'inizio della trattazione del ricorso, per regolarizzare o integrare l'atto, a pena di improcedibilità.

Art. 24 - Tassa reclamo e tassa impugnazioni

1. Le tasse allegare ai reclami ed alle impugnazioni accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella del ritiro del reclamo/atto di impugnazione proposto.

CALCIO A 11 OPEN AREA TORINESE

ECCELLENZA A TORINESE

Risultati e classifica sono visibili al seguente link.

<https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/2/L>

CLASSIFICA

Calcio 11 Open M M Girone Eat									
Nº	Squadra	PG	V	N	P	GF	GS	DG	PT
1	A.S.D Moncalieri Calcio 1953	26	18	6	2	59	15	44	60
2	A.S.D. Societa' Sportiva 'atletico Moncalieri;	26	16	4	6	50	34	16	52
3	Valsalice Alfieri Young	26	15	5	6	67	41	26	50
4	Romtime	26	13	6	7	45	31	14	45
5	Fedelissimi Granata	26	11	9	5	55	34	21	43
6	Sporting Moncalieri Red	26	12	6	8	50	32	18	42
7	A.S.D. Movimento Cattolico Piemontese	26	12	3	11	58	49	9	39
8	U.S.D. Pralormo	26	9	6	11	43	43	0	33
9	Sporting Cristal Torino A.S.D.	26	9	4	13	37	48	-11	31
10	Rovers Granata Asd (per classifica avulsa)	26	8	6	12	38	42	-4	30
11	Carrozzeria City Car (per classifica avulsa)	26	8	6	12	54	70	-16	30
12	Pinelli - Vallette U.S. (per classifica avulsa)	26	8	5	12	46	50	-4	30
13	Sporting San Giuseppe Azzurra	26	2	6	18	33	71	-38	12
14	Polisp. Santa Giulia	26	4	0	22	24	99	-75	12

CAMPIONE PROVINCIALE TORINO 2021/22

ASD MONCALIERI CALCIO 1953

Retrocedono in Eccellenza B le ultime tre squadre classificate:

POL. SANTA GIULIA

SPORTING SAN GIUSEPPE AZZURRA

PINELLI VALLETTE

Per la definizione della terza squadra che retrocede in Eccellenza B classificatasi al terz'ultimo posto, si ricorre a quanto stabilito per le manifestazioni provinciali e riportato sui comunicati di indizione delle stesse (Setaccio del 14/10/21 e seguenti), ossia, come stabilito dall'art 116, primo paragrafo, per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione si terrà conto dei seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):

Modalità per la compilazione della classifica avulsa

1. Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
 - a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
 - b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
 - c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore);
 - d) differenza reti nella classifica avulsa;
 - e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
 - f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play") ;
 - g) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
 - h) differenza reti nell'intera manifestazione;
 - i) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
 - j) sorteggio.
3. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

CLASSIFICA AVULSA

Posizione	Squadra	Punti classifica avulsa	Gare classifica avulsa
10	ROVERS GRANATA	9	4
11	CARROZZERIA CITY CAR	6	4
12	PINELLI VALLETTE	3	4

ECCELLENZA B TORINESE

Le gare si svolgono su due tempi da 35 minuti.

- Il tempo di attesa nelle gare di campionato è di 15 minuti.
- Sarà possibile segnare fino a 20 giocatori in distinta e 4 dirigenti
- Sarà possibile effettuare 6 sostituzioni nel corso della gara e 3 sostituzioni nell'intervallo tra i due tempi di gioco.

RISULTATI GARE

2162R26	A.S.D. Gar Rebaudengo	Old Atletico Moncalieri	vedi delibera
2162R27	G.S. Rivese	U.S. San Martino A.S.D.	3 - 1
2162R28	Or. Gesu' Buon Pastore	Lingotto	2 - 2
2162A5	Old Atletico Moncalieri	Sampigandia	vedi delibera
2163A12	San Salvario A.S.D.	Nostalgia in Tempo Reale	3 - 2

DELIBERA GARA 2162R26 A.S.D. Gar Rebaudengo - Old Atletico Moncalieri

- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Preso atto che la società Old Atletico Moncalieri ha dichiarato la rinuncia alla gara in oggetto;
- Letto l'art. 73 delle Norme Attività Sportiva

SI DELIBERA

- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra Old Atletico Moncalieri, omologando l'incontro come segue

2162R26 A.S.D. Gar Rebaudengo - Old Atletico Moncalieri 3-0

- di non procedere ulteriormente, conteggiando al 50% la rinuncia ai fini del computo totale del girone.

DELIBERA GARA 2162A5 Old Atletico Moncalieri - Sampigandia

- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Preso atto che la società Sampigandia ha dichiarato la rinuncia alla gara in oggetto;
- Letto l'art. 73 delle Norme Attività Sportiva

SI DELIBERA

- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra Sampigandia, omologando l'incontro come segue

2162A5 Old Atletico Moncalieri - Sampigandia 3-0

- di non procedere ulteriormente, conteggiando al 50% la rinuncia ai fini del computo totale del girone.

DELIBERA GARA 2163A13 Falchera – San Salvario

- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Preso atto che la società Falchera ha dichiarato la rinuncia al recupero della gara in oggetto;
- Letto l'art. 73 delle Norme Attività Sportiva

SI DELIBERA

- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra falchera, omologando l'incontro come segue

2163A13 Falchera – San Salvario 0-3

- di non procedere ulteriormente, conteggiando al 50% la rinuncia ai fini del computo totale del girone.

DELIBERA GARE 2163 R15 ATLETICO JUVARRA – AUTOMOTIVE LIGHTING del 18/6/22 e 2163R24 ATLETICO JUVARRA – NTR del 8/6/22

- Vista la segnalazione dell'Ufficio Tesseramento attestante che la società ATLETICO JUVARRA ha fatto partecipare alla gara l'atleta TESSARI Davide in posizione irregolare perchè tesserato dopo l'1/4/22 come sesto atleta, in difetto rispetto a quanto stabilito per la fase provinciale e pubblicato sui comunicati SETACCIO del 8/4/22 e seguenti, come di seguito riportato:

Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle deroghe per la stagione in corso a SPORT IN REGOLA, il CSI TORINO adotta il seguente limite di tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra;

- Letto l'art. 109 delle N.A.S.

SI DELIBERA

- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara 2163 R15 alla squadra ATLETICO JUVARRA, non variando l'omologazione della gara perchè già persa sul campo;

- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara 2163R24 alla squadra ATLETICO JUVARRA, omologando l'incontro come segue

2163R24 ATLETICO JUVARRA – NTR 0-3

- di comminare 2 punti di penalizzazione alla società ATLETICO JUVARRA.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Prima ammonizione

LO BOSCO Gabriele (Rivese)

FASANO matteo (Rivese)

SCORRANO Luca (NTR)

MORACE Milos (San Salvario)

PREZIUSI Riccardo (San Salvario)

Seconda ammonizione

BECHIS Maurizio (Rivese)

BAU' Mattia (San Martino)

CAPOGNA Pierluigi (NTR)

ALESSI Cristian (San Salvario)

Ammonizione con diffida

DORIA Alessio (San Martino)

SCAGLIONE Roberto (NTR)

OUAZZENE Anis (San Salvario)

Squalifica per una giornata per recidività nelle ammonizioni

SOROBERTO Andea (NTR) diffidato Setaccio 40

ALBONICO Francesco (San Salvario) diffidato setaccio 40

CIBRARIO Samuele (San Salvario) diffidato setaccio 33

Al termine dei gironi le prime quattro squadre di ciascun girone disputeranno un girone promozione di andata e ritorno che definirà le tre squadre che saranno promosse in Eccellenza A per l'anno

sportivo 2022/23 (prime tre classificate del girone PlayOff). Per la definizione delle squadre promosse in caso di pari punteggio si ricorrerà ai criteri sopra riportati, senza gara di spareggio. Le ultime quattro classificate di ciascun girone disputeranno un girone playoff di andata e ritorno che definirà le tre squadre ultime classificate che retrocederanno in Open per l'anno sportivo 2022/23 (ultime tre classificate girone PlayOut).

Per la definizione delle squadre promosse e retrocesse in ciascun girone, si ricorre a quanto stabilito per le manifestazioni provinciali e riportato sui comunicati di indizione delle stesse (Setaccio del 14/10/21 e seguenti), ossia, come stabilito dall'art 116, primo paragrafo, per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione non si svolgeranno gare di spareggio e si ricorrerà alla classifica avulsa secondo i seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):

Modalità per la compilazione della classifica avulsa

1. Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
 - a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
 - b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
 - c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore);
 - d) differenza reti nella classifica avulsa;
 - e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
 - f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play") ;
 - g) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
 - h) differenza reti nell'intera manifestazione;
 - i) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
 - j) sorteggio.
3. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

GIRONE PROMOZIONE

Calcio 11 Open M M Girone Ebp									
No	Squadra	PG	V	N	P	GF	GS	DG	PT
1	G.S. Rivese	14	10	3	1	33	17	16	33
2	Oratorio Gesu' Buon Pastore A.P.S.	14	9	3	2	25	11	14	30
3	U.S. San Martino A.S.D.	14	8	2	4	33	13	20	26
4	Sampigandia	14	6	3	5	25	22	3	21
5	Lingotto	14	5	3	6	17	23	-6	18
6	A.S.D. Gar Rebaudengo	14	4	2	8	18	24	-6	14
7	Sporting Moncalieri Black	14	2	2	10	23	40	-17	8
8	Old Atletico Moncalieri	14	2	2	10	10	34	-24	8

Sono promosse in ECCELLENZA A

GS RIVESE

ORATORIO GESU' BUON PASTORE

SAN MARTINO RIVOLI

GIRONE PLAYOUT

Calcio 11 Open M M Girone Ebr									
Nº	Squadra	PG	V	N	P	GF	GS	DG	PT
1	Automotive Lighting Italia SPA	14	8	3	3	28	19	9	27
2	San Salvario A.S.D.	14	7	3	3	29	18	11	27
3	Real Benny	14	6	3	5	22	24	-2	21
4	Atletico Juvarra	14	7	1	6	24	27	-3	20
5	A.S.D. Falchera	14	6	2	5	25	29	-4	19
6	Nostalgia in Tempo Reale	14	5	1	8	16	20	-4	16
7	Rapid Torino	14	3	6	5	27	26	1	15
8	San Remigio	14	3	1	10	24	32	-8	10

Retrocedono in OPEN

NTR

RAPID TORINO

SAN REMIGIO

OPEN TORINESE

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle deroghe per la stagione in corso a **SPORT IN REGOLA**, il **CSI TORINO** adotta il seguente limite di tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra.

AURORA VANCHIGLIA promossa in **ECCELLENZA B**

SPORTINSIEME PIOBESI promossa in **ECCELLENZA B**

FINALE PROMOZIONE

SAN SALVARIO GIOVANI – POL. SAN DONATO da definire

Le seconde e terze classificate disputeranno due semifinali ad incrocio in casa della meglio classificata e a seguire una finale tra le vincenti per la definizione della terza squadra promossa in

Eccellenza B; in caso di pareggio al termine delle gare saranno battuti 5 calci di rigore (ad oltranza in caso di ulteriore parità).

RISULTATI GARE

SEMIFINALI PROMOZIONE

SAN SALVARIO GIOVANI – REAL 909 3-1
POL. SAN DONATO – ORANGE 11 3-0

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Prima ammonizione

LAUDANI Damiano (Orange 11)
SARDELLI Christopher (Orange 11)
GORGA Alberto (Real 909)

Seconda ammonizione

ZAPPIA Enrico (San Salvario Giovani)

Ammonizione con diffida

ZAPPIA Pietro (San Salvario Giovani)
NAGY Robert (Pol. San Donato)

Squalifica per una giornata per recidività

GIRARDI Alberto (Pol. San Donato) diffidato Setaccio 35

AVVERSO GIOCATORI ALLONTANATI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate

ALUNNO Stefano (Pol. San Donato) gara semifinale promozione

AVVERSO SOCIETA'

Ammenda Euro 10,00 società Pol. San Donato per distinta irregolare – atleta con numero maglia differente, riconosciuto dall'arbitro – gara semifinale promozione

SCIOGLIMENTO SOSPENSIONE

Con riferimento alla sospensione cautelare di cui al Setaccio nr. 40 del 30/6/22, letti gli atti ufficiali e sentiti personalmente l'arbitro della gara ed i tesserati interessati (a norma dell'art. 36 R.G.S.), a scioglimento della suddetta sospensione si assumono i seguenti provvedimenti disciplinari relativi alla gara 2195R1:

ALUNNO Stefano (Pol. San Donato) squalifica per due giornate per gesto offensivo nei confronti della squadra avversaria (spunto nello spogliatoio)

SORRENTINO Ettore (Pol. San Donato) squalifica per una giornata per frase irrispettosa nei confronti dell'arbitro a fine gara

RIPA Giovanni (Pol. San Donato) nessuna sanzione

BARRERI Silvio dirigente (Pol. San Donato) squalifica per una giornata per comportamento non adeguato al ruolo a fine gara

SECONDA FASE

Rispetto a quanto previsto sui comunicati di indizione dei gironi, essendo ridotto il tempo di svolgimento del girone finale di promozione per la sospensione dei campionati per motivi sanitari, al termine dei gironi **le prime tre squadre di ciascun girone disputeranno due gironi finali da 3 squadre**

di andata e ritorno; al termine, la prima classificata di ciascun girone sarà promossa in Eccellenza B, le seconde e terze classificate disputeranno due semifinali ad incrocio in casa della meglio classificata e a seguire una finale tra le vincenti per la definizione delle terza squadra promossa in Eccellenza B. Per la definizione delle squadre promosse in caso di pari punteggio si ricorrerà ai criteri riportati di seguito, senza gara di spareggio.

Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine dei gironi si terrà conto dei seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):

Modalità per la compilazione della classifica avulsa

1. Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
 - a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
 - b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
 - c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore);
 - d) differenza reti nella classifica avulsa;
 - e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
 - f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play") nell'intera manifestazione;
 - g) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
 - h) differenza reti nell'intera manifestazione;
 - i) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
 - j) sorteggio.
3. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Secondo quanto stabilito dall'art 116, primo paragrafo, per le manifestazioni provinciali, In caso di parità di punteggio al termine della manifestazione, per definire le posizioni in classifica, si adotteranno i criteri riportati in precedenza.

- Le gare si svolgono su due tempi da 35 minuti.
- Il tempo di attesa delle squadre nelle gare di campionato è di 15 minuti.
- Sarà possibile segnare fino a 20 giocatori in distinta e 4 dirigenti
- Sarà possibile effettuare 6 sostituzioni nel corso della gara e 3 sostituzioni nell'intervallo tra i due tempi di gioco.

PALLACANESTRO

Categorie nazionali

I campionati nazionali CSI al fine di rientrare nelle manifestazioni riconosciute dal CONI come di preminente interesse nazionale prevedono le seguenti norme, che sono pertanto condizioni necessarie e obbligatorie per lo svolgimento dei campionati.

Regolamento nazionale SPORT IN REGOLA che è possibile consultare e scaricare al link https://www.csi-net.it/p/4685/sport_in_regola_edizione_2021

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI

Essendo pervenute richieste di chiarimento sulle modalità di presentazione degli appelli verso le decisioni dell'organo giudicante provinciale, si riporta per informazione, quanto definito dal regolamento SPORT IN REGOLA 2021 che è scaricabile al link riportato sui comunicati da inizio anno (pag. 136-139 Regolamento Giustizia Sportiva)

Art. 19 - Giudizio di Appello

1. *Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Territoriale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi alla Commissione Regionale Giudicante o, ove costituita, alla Sezione distaccata territorialmente competente.*
2. *Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Regionale Giudicante o delle sue Sezioni distaccate è ammesso appello innanzi alla Commissione Nazionale Giudicante.*
3. *Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Nazionale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.*
4. *Le decisioni della Commissione Regionale o delle sue Sezioni distaccate / della Commissione Nazionale Giudicante in funzione di giudice d'appello definiscono il giudizio e non sono impugnabili nel merito.*
5. *Avverso la decisione di qualsiasi livello è ammesso il ricorso per legittimità innanzi alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.*

Art. 20 - Modalità del giudizio d'appello

1. *L'appello può essere promosso dalla parte interessata ed è depositato presso la Commissione giudicante/Sezione distaccata competente entro il termine perentorio di tre giorni dalla data in cui la decisione è pubblicata sul Comunicato Ufficiale. Se il terzo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.*
2. *L'appello non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il cui importo sia pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva.*
3. *Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la decisione è fondata.*
4. *La controparte, nel termine perentorio di due giorni dalla ricezione dell'appello, può far pervenire memoria difensiva alla Commissione giudicante.*
5. *La CRG o la CNG devono pronunciarsi entro il termine di giorni tre dal ricevimento delle eventuali memorie difensive; qualora fossero impossibilitate a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il Presidente della Commissione dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine e pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale. La CRG e la CNG devono comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce. In caso contrario, il Presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato dell'istanza, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di tre giorni all'organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso al Presidente della Corte Nazionale per la Giustizia sportiva chiedendo l'assegnazione del giudizio ad altra CRG. Il Presidente, se ne accoglie le motivazioni deve entro il termine perentorio di 2 giorni dal ricevimento della richiesta, assegnare il giudizio ad altra CRG limitrofa. Nel caso che l'organo inadempiente sia un collegio della CNG, il Presidente della Corte Nazionale di Giustizia Sportiva assegna ad altra sezione della stessa CNG. L'ingiustificata inerzia degli Organi giudicanti può essere segnalata da chiunque ne abbia interesse alla I Sezione della Procura Associativa per l'apertura di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri.*
6. *La Commissione giudicante in funzione di giudice d'appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo o dell'appello decide nel merito.*
7. *La pronuncia è pubblicata sul Comunicato Ufficiale e nei casi di urgenza è comunicata alle parti.*

Art. 21 - Titolarità per la presentazione delle impugnazioni

1. *Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI – reclami, appelli, ricorsi - possono essere presentate:*
 - *per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre, dalle Società sportive;*
 - *per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai tesserati colpiti dal provvedimento disciplinare o dalle Società di appartenenza.*

Art. 22 - Sottoscrizioni delle impugnazioni

1. La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal Presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal VicePresidente.
2. Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti), ovvero per un singolo atto di impugnazione.
3. Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.
4. Nelle fasi finali dei Campionati nazionali l'atto di designazione sostituisce la delega di cui al precedente comma.
5. Le sottoscrizioni delle impugnazioni possono avvenire anche con firma digitale del rappresentante legale della Società per quelle inerenti la Società sportiva, mentre per le impugnazioni dei tesserati solo con la personale firma digitale degli stessi.

Art. 23 - Inammissibilità del reclamo e delle impugnazioni

1. Nel reclamo e nelle impugnazioni (appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:
 - a) l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione;
 - b) vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta;
 - c) la mancata sottoscrizione (autografa o in forma digitale) dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento;
 - d) la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica;
 - e) il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione (se riguarda solo risultato della gara)In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l'impugnazione ed astenersi dal suo esame.
2. La declaratoria di inammissibilità comporta l'impossibilità di riproposizione del reclamo o impugnazione.
3. Costituisce invece irregolarità formale il mancato o errato versamento della tassa ovvero ogni altra irregolarità che non rientri nell'elenco delle inammissibilità indicate al comma 1. In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l'inizio della trattazione del ricorso, per regolarizzare o integrare l'atto, a pena di improcedibilità.

Art. 24 - Tassa reclamo e tassa impugnazioni

1. Le tasse allegate ai reclami ed alle impugnazioni accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella del ritiro del reclamo/atto di impugnazione proposto.

OPEN MASCHILE**LIMITE TESSERAMENTO ATLETI**

Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle deroghe per la stagione in corso a SPORT IN REGOLA, il CSI TORINO adotta il seguente limite di tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra.

ECCELLENZA

ANTICA CESTISTICA CHIVASSESE CAMPIONE PROVINCIALE 2021/22

GIRONE PLAYOUT

TAM TAM VIRTUS retrocede in OPEN per la stagione 2022/23

FROG SPORT e SAN SALVARIO retrocedono in OPEN per la stagione 2022/23

OPEN

Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione si terrà conto dei seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):

Modalità per la compilazione della classifica avulsa

1. Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
 - a) maggior numero di punti ottenuti in classifica;
 - b) maggior numero di vittorie totali;
 - c. quoziente canestri.,
2. Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori considerando tutte le gare nell'intera manifestazione:
 - a) maggior numero di vittorie totali;
 - b) quoziente canestri;
 - c) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play").
3. Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

RISULTATI GARE

21114A1 Sportinsieme Piobesi - Basket Nizza 57-61

GIRONI PROMOZIONE

In base a quanto stabilito nella riunione società del 12/4/22, le 6 squadre sono suddivise in due gironi da 3 con gare di andata e ritorno, al termine dei quali si disputeranno semifinali di andata e ritorno incrociate 1° girone F- 2° girone G e 1° girone G- 2° girone F con successiva finale tra le vincenti e le perdenti

Le terze classificate disputeranno finale 5°/6° posto.

SPORTINSIEME PIOBESI e BASKET NIZZA promosse in Eccellenza per la stagione 2022/23

FINALE 1°-2° posto

21114A1 Sportinsieme Piobesi - Basket Nizza 57-61

FINALE 3°-4° posto

AVIGLIANA BASKET – SANDAM BASKET

Viste le difficoltà organizzative dato il protrarsi della manifestazione, entrambe le squadre saranno integrate nel girone di Eccellenza per l'anno sportivo 2022/23.

CAMPIONATO PRIMAVERA

Le restanti squadre, non impegnate nei gironi di finale, sono raggruppate in due gironi da 8 con gare di sola andata. Al termine, se permangono le disponibilità degli impianti, si disputeranno gare ad incrocio tra le pari classificate dei due gironi.

Le squadre sono invitate a verificare la disponibilità dei campi e a comunicare eventuali variazioni entro il 25/4/22 inviando una mail a spostamenti@csi-torino.it

GIRONE PRIMAVERA M

FINALE 1°-2° posto

21115A1A.S.D. Amici per Lo Sport . Victoria Pallacanestro Torino

88-84